

ARTICOLO 7 Rinnovo della concessione

1. La domanda di rinnovo di concessione demaniale marittima dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del modello «D2», trasmessa attraverso lo Sportello telematico SUA - a pena di inammissibilità - e corredata della documentazione indicata nell'[Allegato n. 2](#).
2. L'istanza di rinnovo dovrà essere prodotta almeno 180 giorni prima della data di scadenza del titolo concessorio in modo che, alla scadenza medesima, sia pagato il canone e posto in atto ogni altro adempimento relativo all'ulteriore periodo di concessione. Nel caso in cui la domanda sia prodotta tardivamente ovvero in qualunque altra ipotesi di ritardo da parte del concessionario nel porre in atto gli adempimenti previsti - per cui l'AdSP non può rilasciare il titolo concessorio alla data di scadenza del pregresso - è dovuto l'indennizzo, ai sensi dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i., dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo medesimo fino a quello antecedente il rilascio della concessione.
3. Il concessionario, nel caso in cui non produca domanda di rinnovo, dovrà procedere, alla scadenza del titolo concessorio, allo sgombero dell'area d.m. con la sollecita riconsegna in pristino stato della stessa all'AdSP. In mancanza è dovuto l'indennizzo risarcitorio, previsto dalla normativa precitata, dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo concessorio fino al giorno di conclusione delle operazioni di sgombero dell'area d.m..
4. Sarà implementato, su detta documentata domanda, l'iter istruttorio di rito con:
 - a) procedura di evidenza pubblica con le modalità ed i tempi previsti nel successivo [Articolo 18](#);
 - b) verifica dei requisiti di affidabilità del Soggetto richiedente di cui all'art. 35, punto 1 del presente Regolamento;
 - c) verifica del rispetto delle condizioni e/o prescrizioni previste nel titolo concessorio originario;
 - d) acquisizione del parere/delibera del Comitato di Gestione ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9, comma 5, lett. f) e g) della L. 84/94.Resta salva la facoltà di acquisire pareri interni e/o esterni all'AdSP ove ritenuti necessari nell'ambito dell'iter istruttorio.
5. Si procederà, sugli esiti favorevoli dell'istruttoria, alla richiesta di pagamento del canone demaniale marittimo oltre che dell'eventuale integrazione dell'importo della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. e di quant'altro necessario per il perfezionamento del titolo concessorio.
6. L'AdSP, eseguiti gli adempimenti sub. 4. da parte del concessionario, rilascerà la licenza di concessione demaniale marittima ovvero, qualora ne sussistano i presupposti, l'atto formale.
7. I titoli concessori dovranno essere registrati, a cura e spese del concessionario, presso l'Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente.
8. Qualora l'istanza di rinnovo attenga ad una concessione ex art. 18 L. 84/94 si procederà in conformità all'[art. 6](#) del presente Regolamento. La relativa istanza dovrà essere presentata almeno dodici mesi prima della scadenza della concessione.